

Segnalazione/Parere

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PREZZO DEI FARMACI NON RIMBORSABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DATI GENERALI

<i>articolo</i> (L.287/90)	21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
<i>rit</i>	AS300
<i>decisione</i>	01/06/2005
<i>invio</i>	03/06/2005

PUBBLICAZIONE

<i>bollettino n.</i>	22/2005
----------------------	---------

SEGNALAZIONE/PARERE

<i>mercato</i>	(523) Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria (G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
<i>destinatari</i>	Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro della Salute

Testo Segnalazione/Parere

L'Autorità intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i possibili effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato del Decreto-Legge maggio 2005 n. 87, recante "*Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale*".

L'Autorità condivide l'obiettivo di assicurare una riduzione dei prezzi di vendita al pubblico dei farmaci non rimborsabili (fascia C) ed apprezza l'intenzione di raggiungere detto obiettivo attraverso una maggiore concorrenza tra i produttori di farmaci e nella fase della vendita al pubblico dei farmaci. L'Autorità, tuttavia, rileva come alcune disposizioni possano determinare restrizioni della concorrenza che di fatto impedirebbero la riduzione dei prezzi auspicata.

In primo luogo, nel Decreto-Legge è previsto un prezzo massimo per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per quelli di automedicazione, stabilito dal titolare dell'immissione in commercio ed indicato sulla confezione. Tale prezzo è modificabile solo una volta ogni due anni. A riguardo, l'Autorità già in passato¹¹ [Cfr. *la segnalazione al Governo ed al Parlamento ex art. 21 l. 287/90 AS131 – Determinazione del prezzo dei farmaci, del 2/4/1998.*] si è espressa negativamente in merito a vincoli di prezzo sui prodotti farmaceutici i cui prezzi erano stati liberalizzati. Tali vincoli introducono, infatti, elementi di rigidità nei comportamenti di impresa, senza raggiungere l'obiettivo di contenere le dinamiche dei prezzi ma, al contrario, possono favorire strategie collusive da parte dei produttori, giacché il prezzo massimo può risultare un punto di riferimento utilizzato dalle imprese per la definizione di comportamenti collusivi. Inoltre, il previsto meccanismo di adeguamento biennale del prezzo non garantisce di per sé un calmieramento dei prezzi, poiché i produttori, al momento dell'adeguamento, possono incrementare il prezzo in misura assai elevata, vanificando gli effetti del "tetto" imposto per i due anni precedenti.

Per quanto concerne la possibilità di sconti sul prezzo da parte dei farmacisti fino ad un limite massimo del 20%, l'Autorità osserva come la limitazione dell'entità di tale sconto introduca di fatto un prezzo minimo del farmaco che non trova alcuna giustificazione economica né regolatoria di settore, ma al contrario impedisce il pieno dispiegarsi della concorrenza sul prezzo con effetti negativi per la collettività. Appare perciò opportuno rimuovere detto limite, lasciando alle farmacie piena libertà di fissazione del prezzo del farmaco. In ogni caso, la norma sugli sconti può avere comunque un connotato positivo laddove si inserisca in un quadro di disposizioni che mirino a rendere maggiormente concorrenziale la distribuzione dei farmaci a prezzo libero. A tal fine, l'Autorità suggerisce l'introduzione nel provvedimento in esame di ulteriori misure volte a favorire sia la concorrenza fra farmaci (*interbrand*), incentivando l'utilizzo dei farmaci generici, sia stimolando la concorrenza fra distributori al dettaglio dei farmaci (*intra-brand*).

Per quanto concerne il primo profilo, per i farmaci di fascia C con prescrizione medica, potrebbe essere inserito nel Decreto-Legge l'obbligo per il medico di prescrivere solo il principio attivo (fatta salva la possibilità per il medico di specificare, per motivi clinici, la non sostituibilità del farmaco prescritto). In tal modo, la scelta del farmaco, che attualmente ricade sul medico che però non ne sopporta la spesa per l'acquisto, verrebbe trasferita al farmacista ed al consumatore finale che ne verrebbe consigliato. Tale disposizione appare più efficace rispetto a quella contenuta nella norma in esame, che impone solamente un obbligo informativo al farmacista. Inoltre, anche nell'ottica di favorire risparmi nella spesa farmaceutica, appare opportuno che alle farmacie siano fornite quantità all'ingrosso di medicinali, allo scopo di consentire ai farmacisti di preparare e dispensare ai pazienti confezioni di farmaci che contengano la quantità esatta di unità di medicinale richiesta dalla cura prescritta dal medico.

Per quanto riguarda invece la concorrenza in sede di distribuzione dei farmaci, l'Autorità ritiene anzitutto opportuna l'abolizione del sistema del prezzo unico su tutto il territorio nazionale (come già suggerito dall'Autorità nella citata segnalazione del 1998), che consentirebbe ai distributori una maggiore libertà sul prezzo praticato e toglierebbe un possibile elemento di riferimento per eventuali comportamenti collusivi da parte di produttori e distributori.

In secondo luogo, l'Autorità non ritiene giustificato per i medicinali non rimborsabili l'obbligo, per i grossisti, di detenere almeno il 90% delle specialità medicinali in commercio e ne auspica l'abolizione (come già evidenziato nella citata segnalazione del 1998). Tale misura consentirebbe ai distributori di determinare autonomamente la propria politica di approvvigionamento sulla base dell'effettiva domanda, mettendo così in concorrenza tra loro i produttori che sarebbero incentivati a competere anche sul prezzo.

Infine, l'Autorità ritiene improcrastinabile la liberalizzazione della vendita dei farmaci di automedicazione, consentendone la commercializzazione anche presso i punti vendita della distribuzione organizzata. Infatti, una volta che nel punto vendita vengano garantiti un adeguato spazio dedicato a questi prodotti e l'eventuale assistenza informativa alla clientela, l'ampliamento del numero dei punti vendita di questi farmaci determinerebbe un aumento della concorrenza e quindi un forte incentivo per le farmacie a praticare sconti sul prezzo di questi farmaci, ben maggiore di quello derivante dalla previsione della mera possibilità di applicare sconti. Si rileva che la commercializzazione dei farmaci da banco al di fuori delle farmacie è una pratica diffusa in vari Paesi europei, senza che essa abbia determinato alcun danno, di natura sanitaria o altro, per i consumatori; pertanto, le barriere alla commercializzazione dei farmaci da banco non appaiono giustificate da nessuna considerazione di interesse pubblico e determinano solamente il permanere di rendite a favore dei beneficiari di tali limitazioni.

L'Autorità ritiene quindi necessarie le modifiche proposte in sede di conversione del Decreto-Legge n. 87/2005 ed è dell'avviso che, contestualmente, si introducano disposizioni più incisive per favorire la concorrenza nella produzione e soprattutto nella distribuzione dei farmaci non rimborsabili, dal momento che la concorrenza costituisce lo strumento più potente per

assicurare la riduzione dei prezzi e la diffusione di tale beneficio a tutta la collettività.

L'Autorità, infine, vigilerà costantemente sulle dinamiche della produzione e della distribuzione dei farmaci, riservandosi di intervenire qualora eventuali riluttanze degli operatori della distribuzione nell'applicare gli sconti sui farmaci possano configurare violazioni alle norme di tutela della concorrenza.

	IL PRESIDENTE <i>Antonio Catricalà</i>
--	---